



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Morte cointestataro buoni postali o conto corrente: Cassazione

Autore: Redazione | 04/04/2021



Diritto alla riscossione delle somme dovute al defunto dai terzi: poteri, diritti e doveri degli eredi.

Conto corrente cointestato a più persone:

legittimazione a compiere operazioni

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, fino all'estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Pertanto, il **contitolare** ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'intero saldo, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

Cassazione civile 15231/2002

Testatore lascia somme risultanti a credito su un conto corrente bancario: legato di specie

La **disposizione testamentaria** con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un **conto corrente bancario** al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento.

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15661

Legittimazione alla riscossione, nel caso di morte di un cointestatario, di buoni postali fruttiferi

In caso di morte di uno dei cointestatari di buoni postali fruttiferi (soggetti ratione temporis alla disciplina del **codice postale e delle telecomunicazioni** e al relativo regolamento di attuazione) cui sia apposta la clausola cd. "con pari facoltà di rimborso", in assenza di una norma specifica riferibile direttamente ai buoni postali, si applica l'art. 187, 1 comma del regolamento di esecuzione approvato col

d.p.r. 256/1989, dettato in tema di libretti di risparmio postale e ai sensi del quale il rimborso a saldo, in caso di decesso di un cointestatario, deve essere eseguito previa quietanza di tutti i coeredi aventi diritto.

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, n.11137

Con riferimento ai **buoni fruttiferi cointestati**, recanti la clausola di pari facoltà di rimborso ed emessi prima dell'entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, il portatore può ottenere il pagamento dell'intero importo senza che sia necessaria, nemmeno in caso di decesso di altro cointestatario, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

Corte appello Milano, 25/10/2017

La cointestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'"animus donandi", una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti.

Cassazione civile sez. II, 09/05/2013, n.10991

Posta l'assenza di precedenti di legittimità e il rilevante rilievo nomofilattico della questione, dev'essere rimessa alla prima Sezione civile per la pubblica udienza la decisione in ordine alla disciplina applicabile in punto di **legittimazione alla riscossione**, nel caso di morte di un cointestatario, di buoni postali fruttiferi (soggetti *ratione temporis* alla disciplina del codice postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento di attuazione) cui sia apposta la clausola cd. "con pari facoltà di rimborso". In particolare, occorre comprendere se il tenore letterale della clausola, che attribuisce a ciascun cointestatario la disgiunta facoltà di ottenere il rimborso dell'intero montante dovuto, si scontri con norme imperative tali da determinarne la nullità parziale ex art. 1419, 2 comma.

A questo proposito non sembrano rilevanti né l'art. 187 del d.p.r. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio postale e non, invece, ai buoni postali; né l'art. 48 d.lgs. 346/1990, posta l'esclusione dei titoli di Stato (cui i buoni postali sono in

proposito assimilabili) dalla dichiarazione di successione ex art. 12 lett. i) d.lgs. 346/1990; né, tanto meno, le norme del Libro III in tema di comunione ordinaria, attesa la loro radicale estraneità rispetto alla disciplina della contitolarità dei crediti, cui rinvia la stessa conformazione dei buoni postali.

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, n.16683

Diritti e poteri degli eredi nella riscossione delle quote dovute da terzi nei confronti del *de cuius*

Ogni **coerede** può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2017, (ud. 21/09/2017, dep. 20/11/2017), n.27417

La legge riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del *de cuius* per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione.

Cassazione sezioni unite 24657/2007

Libretto risparmio a firma disgiunta e morte cointestatario

La **morte di uno dei due cointestatari** di un libretto di risparmio a firma disgiunta non preclude all'altro di ottenere la liquidazione del saldo, con conseguente liberazione della banca nei confronti degli eredi del contitolare deceduto.

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le

medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

Cassazione civile sez. I, 29/10/2002, n.15231